

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 18352 Anno 2019**

**Presidente: IZZO FAUSTO**

**Relatore: PAVICH GIUSEPPE**

**Data Udiienza: 19/02/2019**

### SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

██████████ ato a ██████████  
██

avverso la sentenza del 04/05/2016 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, con conferma degli effetti civili.

E' presente l'avvocato CATERINA GIANCARLO del foro di ROMA in difesa delle parti civili ██████████ che associandosi alle conclusioni del procuratore generale, deposita le conclusioni scritte unitamente alla nota spese alle quali si riporta, chiedendo la conferma della sentenza.


E' presente l'avvocato ADDESI ANNINA del foro di ROMA difensore di ██████████ ██████████ che chiede l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato ADDESSI ANNINA del foro di ROMA, in sostituzione dell'avv. RINALDI MARIANGELA del foro di ROMA in difesa del responsabile civile ricorrente


Corte di Cassazione - copia non ufficiale



\_\_\_\_\_ che insiste per l'accoglimento del ricorso.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale



## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Roma, in data 4 maggio 2016, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in data 6 giugno 2014, aveva condannato [REDACTED] alla pena ritenuta di giustizia, nonché alle connesse spese e statuizioni civili unitamente al responsabile civile [REDACTED] [REDACTED] in ordine al reato p. e p. dall'art. 589 cod.pen., contestato come commesso il 26 febbraio 2009 in danno di [REDACTED]

La [REDACTED] lavorava quale infermiera presso l'area *triage* del Pronto Soccorso del [REDACTED] il mattino del 26 febbraio 2009, per l'esattezza alle ore 6,21, il [REDACTED] soggetto affetto da patologia respiratoria pleuropolmonare, veniva trasportato presso il suddetto Pronto Soccorso e qui veniva sottoposto alla misurazione dei parametri vitali dall'infermiera [REDACTED], che assegnava al paziente il codice verde. Da quel momento il [REDACTED] veniva lasciato senza cure nei corridoi del pronto soccorso, finché, alle ore 15,00, veniva rivalutato dalla [REDACTED] la quale confermava il precedente codice verde dopo avere qualificato il paziente come "eupnoico e collaborante". Il [REDACTED] veniva quindi lasciato nuovamente da solo, fino a che non veniva trovato dal personale in stato d'incoscienza e in assenza di parametri vitali. L'*exitus* veniva constatato alle 17,50.

La Corte di merito ha disatteso le censure contenute nei motivi d'appello e ha ritenuto meritevole di conferma la decisione di primo grado, secondo la quale, sulla scorta delle relazioni e delle dichiarazioni dei consulenti del Pubblico ministero, nonché di alcune deposizioni testimoniali, doveva ravvisarsi in capo alla [REDACTED] un comportamento colposo, atteso che era impossibile che le condizioni del [REDACTED] poco più di due ore prima del decesso fossero quelle di un paziente eupnoico e collaborante come descritto dall'imputata. Di contro, in base ai parametri vitali oggettivamente rilevati e al parere dei suddetti consulenti, mentre all'accesso al Pronto Soccorso poteva dirsi corretta la classificazione del paziente come codice verde, ciò non poteva affermarsi quando, alle 15,00, la [REDACTED] rivalutò la situazione del [REDACTED]. Vi fu in sostanza, secondo la Corte di merito, una sottovalutazione della gravità delle condizioni del paziente, e tale sottovalutazione fu decisiva sotto il profilo eziologico: se il [REDACTED] fosse stato rivalutato con la necessaria attenzione a fronte dell'evoluzione delle sue condizioni, sarebbe stato necessariamente chiamato un medico per visitarlo e, in conseguenza di ciò, gli sarebbero stati somministrati trattamenti (ventilazione assistita, ossigenazione, antibiotici) potenzialmente salvifici.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



2. Avverso la prefata sentenza ricorrono tanto la [REDACTED] quanto il responsabile civile [REDACTED] di Roma, con separati atti d'impugnazione.

3. Il ricorso della [REDACTED] si articola in quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (e, di fatto, vizio di motivazione) in relazione al nesso di causalità tra la condotta omissiva a lei addebitata e il decesso del paziente: in sostanza la doglianza è fondata sul parere espresso dai consulenti della difesa e del responsabile civile, secondo i quali il decesso del [REDACTED] fu dovuto a un improvviso scompenso cardiaco e, quand'anche il paziente fosse stato visitato da un medico alle ore 15,00, l'evento morte si sarebbe ugualmente verificato. Richiamati alcuni passaggi delle dichiarazioni del consulente della difesa, tesi a dimostrare che la causa del decesso fu improvvisa, la ricorrente afferma che i consulenti del P.M. non sono stati in grado di indicare con precisione la causa della morte del paziente, ipotizzando di volta in volta un'insufficienza cardio-respiratoria di origine settica, secondaria a grave broncopolmonite di origine tubercolare; polmonite fulminante; scompenso cardiaco prevalentemente del circolo superiore. In conclusione, si ravvisa nella specie, secondo l'esponente, una causa sopravvenuta autonoma e idonea, da sola, a cagionare l'evento: ossia, appunto, lo scompenso acuto secondario, o un'improvvisa pericardite. Tale causa, del tutto imprevedibile e inevitabile, interruppe il nesso eziologico tra la ipotizzata condotta omissiva attribuita alla [REDACTED] e il decesso di [REDACTED].

3.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta natura colposa del comportamento della [REDACTED]. La Corte di merito non ha tenuto conto del fatto che il [REDACTED], all'atto del ricovero, non presentava condizioni di grave compromissione dell'apparato respiratorio e che, alle ore 15,00, tali condizioni non potevano dirsi mutate, o almeno non vi è un'evidenza in tal senso.

3.3. Con il terzo motivo l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione dei profili di attinenza delle linee guida rispetto al caso in esame, nonché al grado della colpa attribuibile all'imputata. Non è stata effettuata al riguardo dalla Corte territoriale, in violazione dell'art. 2 cod.pen., la disamina dello *ius superveniens* costituito dall'art. 3 della legge n. 189/2012, che ha introdotto un'ipotesi di parziale *abolitio criminis* in campo sanitario, non essendosi i giudici dell'appello posti il problema dell'aderenza della condotta della [REDACTED] alle linee guida accreditate e del fatto che tale condotta fosse o meno caratterizzata da colpa grave.

3.4. Con il quarto e ultimo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge (e, di fatto, vizio di motivazione), in riferimento all'eccessiva ed immotivata gravità del trattamento sanzionatorio, più che triplo rispetto ai minimi edittali.

4. Il ricorso del responsabile civile [REDACTED] di Roma consta di due motivi.

4.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge (e, di fatto, vizio di motivazione) in relazione al nesso di causalità, con argomentazioni fondate in buona parte sulle conclusioni del consulente del responsabile civile, ma per il resto largamente riconducibili a quelle articolate nel primo motivo di ricorso della [REDACTED], al quale può sostanzialmente farsi rinvio, atteso che anche in questo caso si tende ad affermare la natura improvvisa e imprevedibile della causa del decesso e l'assenza di prova circa i segnali di aggravamento delle condizioni del [REDACTED] quando, alle ore 15,00, egli fu monitorato dalla [REDACTED]

4.2. Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge e, di fatto, vizio di motivazione in riferimento all'art. 3 della legge Balduzzi (n. 189/2012), di cui la Corte di merito non ha tenuto conto nell'esaminare la condotta dell'imputata, sulla base di argomentazioni non dissimili a quelle formulate nel terzo motivo di ricorso della [REDACTED] al quale perciò pure si rinvia.

5. All'odierna udienza sono state rassegnate conclusioni scritte per conto delle parti civili [REDACTED].

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I motivi di ricorso articolati dall'imputata (al pari di quelli proposti dal responsabile civile), per come brevemente si vedrà di seguito, sono tutti privi di fondamento; ma, nel loro insieme, non possono qualificarsi come manifestamente infondati, con ciò che ne consegue in punto di estinzione del reato per prescrizione - avuto riguardo alla data di commissione del reato - e di conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai fini penali.

2. Quanto al primo motivo dei due ricorsi (i quali sotto questo aspetto sono sostanzialmente combacianti e possono perciò congiuntamente esaminarsi), nonché al secondo motivo articolato nell'interesse della [REDACTED] si tratta di motivi protesi, nell'essenziale, a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio - muovendo oltretutto da una unilaterale adesione alle conclusioni tratte dai rispettivi consulenti, giudicate preferibili rispetto a quelle dei consulenti del P.M. - in termini non compatibili con il presente giudizio di legittimità, a fronte del

percorso argomentativo della sentenza impugnata, che non può considerarsi affetto né da illogicità, né da incongruità, né da contraddittorietà.

2.1. In proposito, deve ricordarsi il pacifico e costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità anche in composizione apicale, in base al quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche *in terminis* Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 -, Petrella, Rv. 226074).

Più di recente, nel solco del medesimo indirizzo, si è affermato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Ancora, in perfetta coerenza con gli arresti finora richiamati, si è osservato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello




spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965).

Conclusivamente, non possono formare oggetto di sindacato di legittimità le doglianze relative a questioni di mero fatto e tese a prospettare valutazioni alternative delle prove assunte: la disamina di esse é demandata in via esclusiva al giudice del merito ed é sottratta allo scrutinio della Corte regolatrice, laddove dette doglianze non attingano profili di macroscopica illogicità o inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato.

2.2. Quanto poi alle valutazioni dei giudici di merito in ordine alle tesi sostenute dai consulenti di parte, e alla scelta della tesi ritenuta preferibile, mette conto richiamare la pacifica giurisprudenza di legittimità in ordine all'adesione dei giudici di merito ai pareri di alcuni dei consulenti anziché di altri, oggetto anch'essa delle doglianze dei ricorrenti: secondo l'orientamento della Corte regolatrice in tema di valutazione della prova, atteso il principio della libertà di convincimento del giudice e della insussistenza di un regime di prova legale, il presupposto della decisione é costituito dalla motivazione che la giustifica. Ne consegue che il giudice può scegliere, tra le varie tesi prospettate dai periti e dai consulenti di parte, quella che maggiormente ritiene condivisibile, purché illustri le ragioni della scelta operata (anche per rapporto alle altre prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo accurato attraverso un percorso logico congruo che il giudice di legittimità non può sindacare nel merito (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 46359 del 24/10/2007, Antignani, Rv. 239021).

2.3. Ciò posto, il percorso motivazionale della sentenza impugnata rende adeguatamente conto delle ragioni per le quali i giudici d'appello, aderendo alle conclusioni tratte dai consulenti del P.M. e all'iter logico seguito dalla sentenza di primo grado, hanno argomentato in ordine all'impossibilità che le condizioni del █████ alle ore 15,00 (quando cioè █████ eseguì la rivalutazione) fossero rapportabili a quelle oggettivamente monitorate nella prima mattinata, all'atto del ricovero: ciò è stato argomentato, nella sentenza impugnata, sulla base degli elementi richiamati dai consulenti tecnici del P.M. in ordine alle condizioni del █████ emerse sia attraverso l'anamnesi (riferita alle sue pregresse patologie respiratorie e alla loro evoluzione), sia attraverso l'esame autoptico, che fece emergere un grave quadro infettivo polmonare non compatibile con il decorso causale prospettato dalla difesa, né con la descrizione del paziente operata dalla █████ con dovizia di argomenti la Corte di merito ha accolto la tesi dei consulenti del P.M., i quali hanno concluso per l'univoca riferibilità del decesso a *"un'insufficienza cardio-respiratoria d'origine settica secondaria a grave broncopolmonite con multiple escavazioni (caverne) di origine tubercolare, e focolai di broncopolmonite aspecifica con micro-ascensualizzazione associata a*



*pleurite fibrino-purulenta*"; è poi corretto sul piano logico e aderente alle risultanze istruttorie il richiamo, contenuto nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, alla ravvisata incompatibilità delle tesi difensive con il "grave quadro infettivo polmonare" quale accertato in sede autoptica (vds. pagg. 5 - 7 sentenza impugnata). Nella motivazione, insomma, la Corte capitolina ha enunciato puntualmente - in termini comunque non sindacabili in questa sede - gli elementi probatori deponenti per la fondatezza della ricostruzione degli eventi accolta nella decisione impugnata e gli argomenti in base ai quali dovevano essere invece disattese le divergenti conclusioni dei consulenti difensivi, giudicate fondate su mere ipotesi e incompatibili con lo stato di grave compromissione dell'apparato respiratorio del paziente. Infine, sul piano del nesso causale, sono stati esclusi dalla Corte di merito fattori causali alternativi sopravvenuti; ed è stato altresì operato in modo esaustivo il ragionamento controfattuale in ordine alla portata verosimilmente salvifica del comportamento alternativo diligente, costituito dalla predisposizione di interventi di natura rianimatoria (ventilazione assistita, ossigenoterapia, terapia antibiotica) la cui utilità - si legge nella sentenza impugnata - era stata riconosciuta anche dal consulente della difesa.

3. Quanto al terzo motivo di ricorso della [REDACTED] e al (consimile) secondo motivo di ricorso del responsabile civile, si tratta analogamente di motivi infondati.

Si rammenta, in primo luogo, che l'invocato art. 3, comma 1, del decreto legge n. 158/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 189/2012, stabilisce che l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.

A tal proposito, è ben vero che - come affermato dalla giurisprudenza di legittimità - l'intervenuta parziale *abolitio criminis*, realizzata dall'art.3 legge n.189 del 2012 in relazione alle ipotesi di omicidio e lesioni colpose connotate da colpa lieve, comporta che, nei procedimenti relativi a tali reati, pendenti in sede di merito alla data di entrata in vigore della novella, il giudice, in applicazione dell'art.2, comma secondo, cod.pen., deve procedere d'ufficio all'accertamento del grado della colpa, in particolare verificando se la condotta del sanitario poteva dirsi aderente ad accreditate linee guida (Sez. 4, n. 23283 del 11/05/2016, Denegri, Rv. 266904).

Ma nella specie neppure si poneva il problema di effettuare tale verifica, proprio in forza del fatto che la condotta attribuita alla [REDACTED] improntata essenzialmente a negligenza, fu necessariamente e macroscopicamente






incompatibile con qualsiasi *best practice*, e - a maggior motivo - con le linee guida vigenti nel caso di specie, in quanto caratterizzata da grave sottovalutazione delle condizioni del paziente, con conseguente omissione del dovere di avvisare il personale medico del precipitare della situazione e della necessità di intervenire prontamente sul [REDACTED]. Ciò a fronte della specificità degli obblighi del personale infermieristico di pronto soccorso: il quale tra l'altro, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata, riveste una posizione di garanzia a tutela della salute dei cittadini bisognosi di cure di primo intervento, in virtù della quale, nel caso in cui si verificano particolari situazioni di emergenza, idonee a pregiudicare la salvaguardia del bene tutelato, ha l'obbligo di allertare i sanitari in servizio, anche in altri reparti dell'ospedale, al fine di consentirne l'intervento in supporto (Sez. 4, n. 11601 del 01/10/2014 - dep. 2015, Romero Fresneda e altro, Rv. 262702).

Del resto, in base al percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito e al materiale probatorio sul quale esso si è basato, risulta evidente che non poteva nella specie parlarsi di aderenza del comportamento della [REDACTED] alle linee guida vigenti all'epoca (vds. accordo Stato - Regioni del 2001, relativo a *Linee Guida sul Triage intraospedaliero per gli utenti che accedono direttamente al Pronto Soccorso*), ove ad esempio si qualifica il "codice verde" confermato dalla [REDACTED] in ordine al [REDACTED] due ore prima del decesso come "*poco critico, priorità bassa, prestazioni differibili*".

4. E' infine manifestamente infondato il quarto motivo del ricorso della [REDACTED] sul trattamento sanzionatorio: va al riguardo rilevato, in primo luogo, che non risulta proposto alcun motivo d'appello sul punto, con ciò che ne consegue ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 606 cod.proc.pen.; e che, in secondo luogo, il complessivo incedere argomentativo seguito dalla Corte territoriale rende evidente la gravità della condotta negligente tenuta dalla [REDACTED] a fronte della sua posizione di garanzia. Ciò chiarito, e considerato che la pena inflitta alla [REDACTED] si colloca comunque ben al disotto del valore medio della pena prevista per il reato a lei contestato, si rammenta che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949).



5. Tanto premesso, va peraltro considerato quanto già rilevato circa la data di commissione del reato e il decorso del termine di cui agli artt. 157 e ss. cod.pen.; ed invero, non potendosi affermare che il ricorso sia manifestamente infondato e perciò inammissibile (cfr. *a contrario*, tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266), la sentenza impugnata va annullata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione; vanno invece rigettati i ricorsi agli effetti civili, attesa l'infondatezza di tutte le censure articolate dai ricorrenti. Per l'effetto la ricorrente va condannata, in solido con il responsabile civile [REDACTED] Roma, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [REDACTED] che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna l'imputata, in solido con il responsabile civile [REDACTED] di Roma, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [REDACTED] Daniele, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.